



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**II sezione civile**

**Il Giudice:**

letti gli atti del procedimento n. 142017 R.G., sciolta la riserva assunta in data 27.03.18 ;  
vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c.  
formulata sin dal primo atto difensivo dalla ..... ;  
visti i motivi di opposizione formulati dall'opponente consistenti essenzialmente nella contestazione  
della legittimazione attiva dell'opposta, nel disconoscimento puntuale della conformità agli  
originali delle copie di alcuni dei documenti posti a sostegno della pretesa attorea, nel difetto di  
prova del credito, nella contestazione della conclusione di un contratto tra le parti, nonché nella  
incertezza della somma richiesta e delle condizioni pattuite, oltre che, nell'eccezione di prescrizione  
ed applicazione di interessi ultra legali e usurari;  
viste le difese della parte opposta e la documentazione a sostegno della pretesa prodotta sin dalla  
fase monitoria;  
rilevato che, premessa la regolarità della costituzione in giudizio della ..... , come  
desumibile dalla documentazione in atti ( procure notarili; visure camerali ), non può mancarsi di  
valutare come sufficientemente determinato e puntuale il disconoscimento della conformità  
all'originale da parte degli oppositori dei documenti prodotti in copia dall'opposta come descritti da  
pag. 4 a pag. 8 dell'atto di opposizione;  
rilevato, infatti, che in linea di principio *“l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della  
conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al  
disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento  
dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse  
indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e  
215 del codice di rito. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta,  
tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte  
comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella  
prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della  
produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche  
aliunde (sentenze 25 febbraio 2009, n. 4476, e 13 giugno 2014, n. 13425)”* (Cassazione civile, sez.  
VI, 22/11/2017, n. 27763 );  
considerato altresì che *“In tema di disconoscimento di scrittura privata, quando la parte, contro la  
quale sia prodotta la copia fotostatica –assimilabile a quella fotografica di cui all'articolo 2719 c.c.  
–non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente  
sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle  
parti può produrre l'istanza di verifica ex articolo 216 c.p.c. –istanza che concerne soltanto i  
documenti originali –ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei  
fatti risultanti dalla copia suddetta; ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire  
l'originale –ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verifica della scrittura, se l'avversario  
insisterà nel disconoscerla –o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro  
ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui*



all'articolo 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento” ( cfr. Tribunale Arezzo, 19/10/2017, n. 1173)

rilevato che nel caso di specie non può non evidenziarsi che alcuni dei documenti prodotti in copia dalla parte opposta sono in alcune parti illeggibili, come pure che a dispetto della fase processuale ordinaria, la documentazione contabile a dimostrazione della tenuta del rapporto è parziale ( sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista delle operazioni e delle modalità di applicazione degli interessi: cfr. allegati 8 e 9 della produzione monitoria), tanto da non potersi altresì ritenere il credito allo stato certo e liquido;

militando i predetti argomenti per il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c.

#### **RIGETTA**

L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto n. 1000/17 del 26.09.17 e considerato che la causa rientra tra quelle che prevedono obbligatoriamente l'espletamento della mediazione che non è stata espletata nei confronti di [redacted], mentre è stata non è stata correttamente espletata nei confronti di [redacted] (essendosi tenuta presso un organismo non territorialmente competente)

#### **ONERA**

Le parti opponenti ad avviare entro 15 giorni dal presente provvedimento il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti a ciò deputati e

#### **RINVIA**

Per la verifica della condizione di procedibilità all'udienza del 30.10.18 con riserva, in caso di esito negativo, di formulare prima di dare impulso al prosieguo del giudizio una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

Si comunichi

Napoli, 19/04/2018

Il Giudice

dott. ss. [redacted]

